

Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 E 414 CPC

La **Prof.ssa Francesca Genovese**, GNVFNC61S68D122Y, nata a Crotone (KR) il 28.11.1961 e residente in Barcellona P.G. (ME) via Tomasi di Lampedusa n. 24, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e da ritenersi materialmente unita al presente atto, dal sottoscritto procuratore e difensore **Avv. Paolo Giovanni Rotelli**, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, ricorrente;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

PREMESSA

La prof.ssa Genovese è iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) in seconda fascia per il territorio dell'ex Provincia di Messina ai sensi dell'art. 4, commi 6, 6 *bis* e 6 *ter* della L. 124/1999, avendo prodotto la relativa istanza attraverso apposita procedura informatizzata, disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6/5/2022 (v. doc. all. 1).



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

In particolare, la deducente, con istanza del 20.05.2022, ha prestato disponibilità per la classe di concorso ADAA - SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA, indicando poi, con il deposito dell'istanza di informatizzazione nomine supplenze (v. doc. all. 2), le sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, ed è inserita nella seconda fascia della alla posizione n. 22 della graduatoria con il punteggio di 148 (v. doc. all. 3 e 3 bis).

In occasione della pubblicazione dei bollettini di assegnazione delle sedi (v. doc. all. da 4 a 11) la ricorrente ha verificato di essere stata **scavalcata da aspiranti con punteggio inferiore** e di non avere conseguentemente avuto assegnato alcun incarico di supplenza, per quanto riguarda le superiori classi di concorso.

Con diffida a firma congiunta con lo scrivente difensore, ha pertanto chiesto l'immediata rettifica delle nomine in data 26.10.2022, con la conseguente assegnazione dell'incarico all'odierna ricorrente risolvendo il Ministero resistente con pec di sollecito del 27.12.2022 (v. doc. all. 13);

Il Ministero in data 28.12.2022 (v. doc. all. 14) ha fornito riscontro precisando come ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M. 112/2022, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatta in relazione alle preferenze espresse, sarà considerata rinunciataria, con la conseguente preclusione della partecipazione ai turni di



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

nomina successivi.

Nell'ultimo inciso specifica che *“nel caso di specie, la S.V. è risultata rinunciataria in ordine alle classi di concorso ADAA (Sostegno Scuola Infanzia) e AAAA (Insegnamento Scuola Infanzia) al primo turno di nomine, non avendo indicato nella domanda presentata sul portale INS (m pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8920211.15-08-2022,) sedi disponibili, assegnate conseguentemente a candidati aventi punteggio inferiore. **Ciò ha precluso la partecipazione ai turni di nomine successivi al primo**, in ossequio alla normativa vigente, relativamente alle classi di concorso suddette. Per tali motivi il reclamo non può trovare accoglimento.”*

Nella specie è verosimilmente accaduto che, nel corso del primo turno di nomina (v. doc. all. 4), l'algoritmo del software utilizzato per attingere dalle graduatorie GPS abbia “accoppiato” alla prof.ssa Genovese la sede MEAA86600E IC "CANNIZZAROGALATTI" ME, che non rientrava tra le preferenze espresse dalla ricorrente; ciò presumiamo in quanto detta sede è stata assegnata ad altra insegnante, collocata in graduatoria in seconda fascia GPS dopo (n. 100) con punti 71 in relazione alla classe ADAA.

Dal secondo turno di nomina in poi (nel quale sarebbero state assegnate le sedi disponibili non assegnate nel turno precedente), la deducente è stata però totalmente esclusa, come può evincersi dal bollettino in cui risulta che aspiranti collocati in posizione peggiore hanno avuto assegnate sedi che rientravano tra le



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

preferenze espresse dalla ricorrente.

L'operato dell'Amministrazione è tuttavia illegittimo ed alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al conferimento di un incarico di supplenza dalla seconda fascia GPS della Provincia di Messina per la classe di concorso ADAA, con la conseguente attribuzione dell'intero punteggio relativo all'incarico ai fini dell'aggiornamento della graduatoria GPS ed al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta, da quantificarsi in somma pari alle retribuzioni non percepite;

Sotto altro profilo, per quanto *infra* si dirà, va evidenziato come la prof.ssa Genovese abbia stipulato diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero resistente, e segnatamente:

- in data 22.09.2016 ha stipulato contratto, giusta proposta prot. n. 7381 del 22.09.2016 e accettazione in pari data, per prestare servizio presso l'Is. Com. "Capuana" di Barcellona P. G. a far data dal 22.09.2016 fino al 24.03.2017 (v. doc. all. 15);
- in data 09.10.2017 ha stipulato contratto, giusta proposta prot. n. 4331 del 09.10.2017 e accettazione in pari data, per prestare servizio presso l'Is. Com. "D'Alcontres" di Barcellona P. G. a far data dal 06.10.2017 fino al 30.06.2018 (v. doc. all. 16);
- in data 22.10.2018 ha stipulato contratto, giusta proposta prot. n. 10514 del



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

22.10.2018 e accettazione in pari data, per prestare servizio presso l'I. C. "Secondo" di Milazzo a far data dal 22.10.2018 fino al 30.06.2019 (v. doc. all. 17);
- in data 14.10.2019 ha stipulato contratto, giusta proposta prot. n.9416 del 14.10.2019 e accettazione in pari data, per prestare servizio presso l'Ist. Com. "Terme Vigliatore" di Terme Vigliatore (ME) a far data dal 14.10.2019 fino al 30.06.2020 (v. doc. all. 18);

- in data 14.09.2020 ha stipulato contratto, giusta proposta prot. n. 7031 del 14.09.2020 e accettazione in pari data, per prestare servizio presso l'Ist. Compr. "Pace del Mela" di Pace del Mela a far data dal 14.09.2020 fino al 30.06.2021 (v. doc. all. 19);

- in data 06.09.2021 ha stipulato contratto, giusta proposta prot. n. 8325 del 06.09.2021 e accettazione in pari data, per prestare servizio presso l'Ist. Compr. "N. P. Balotta" di Barcellona P.G. (ME) a far data dal 06.09.2021 fino al 30.06.2022 (v. doc. all. 20);

4) La deducente ha quindi prestato servizio come docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, con numerosi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2016/2017 sino ad oggi (di cui ci si riserva produzione di ulteriori contratti a td).

Le domande della prof.ssa Genovese dovranno essere accolte per le seguenti motivazioni in



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O ILLEGITTIMITA' E/O ILLOGICITA' DELL'OM 112/22

Per la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023, il Ministero ha emanato l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, adottando (similmente a quanto aveva fatto per l'A.S. 2021/2022) una procedura informatizzata che opera attraverso un algoritmo ed attribuisce le sedi sulla base della posizione in graduatoria dell'aspirante supplente e le indicazioni preferenziali della sede da questi espresse.

Dunque la convocazione è meramente virtuale e l'assegnazione dell'incarico e la successiva accettazione non avvengono contestualmente.

In buona sostanza, il software "incrocia" la posizione in graduatoria con le preferenze espresse, scorrendo l'elenco delle sedi man mano che esse vengono assegnate; qualora la sede non rientri tra le preferenze espresse dall'aspirante cui l'algoritmo l'aveva assegnata, la graduatoria viene scorsa fino alla fine "saltando" l'aspirante in quel turno di nomina.

A questo punto vale la pena soffermarsi ulteriormente sul meccanismo di assegnazione delle sedi disponibili per le supplenze attingendo alla GPS provinciale.

Teoricamente, l'individuazione delle cattedre "scoperte" dovrebbe avvenire entro



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

una certa data, in modo tale da consentire, per mezzo di un unico turno di nomina, la copertura entro l'inizio dell'anno scolastico.

Tuttavia, ed in pratica, l'Amministrazione effettua diversi turni di nomina (2°, 3°, 4°...) man mano che si rendono "disponibili" ulteriori sedi vacanti.

Coerentemente con la *ratio* sottesa all'istituzione delle graduatorie GPS, il procedimento dovrebbe essere ripetuto *ex novo* per l'eventuale turno successivo di nomina, nel quale ovviamente dovrebbero essere inclusi tutti gli aspiranti in precedenza non "riscontrati" da una conforme scelta della sede.

Ciò che appare ovvio, tuttavia, tale non è evidentemente per l'Amministrazione intimata, che ritiene preclusiva di ulteriori partecipazioni ai successivi turni di nomina la circostanza che l'aspirante non abbia scelto, tra tutte, anche la sede che l'algoritmo le avrebbe assegnato nel turno precedente.

Secondo l'opinamento del Ministero, in definitiva, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio meccanismo sanzionatorio che obbliga l'aspirante ad accettare il "rischio" di essere assegnato a sedi lontane dal proprio domicilio, pena l'esclusione dalla procedura.

Si tratta allora di verificare se tale *modus operandi* trovi legittimazione nel sostrato normativo.

Per quanto qui ed ora rileva, l'art. 12, comma 3 della citata ordinanza ministeriale prevede che "*attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con*



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto”; il successivo comma 4 che “la mancata presentazione dell’istanza...costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi...da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo.

***Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e le classi di concorso/ tipologie di posti cui abbia titolo e al proprio turno non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ed alle classi di concorso/tipologie di posti per cui non abbia espresso preferenza.** Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.*

È evidente che la pur infelice tecnica normativa adottata supera agevolmente l’apparente contraddizione tra il primo ed il secondo periodo del comma 4 (costituisce rinunzia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi...sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi...per cui non abbia espresso preferenza) e quello (assai criptico) finale (ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento).

*Ora a noi pare che un’interpretazione ragionevole della normativa regolamentare, ossequiosa dei principi dettati dalla legislazione vigente *in subiecta materia*, oltre che*



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

dei dettami costituzionali, imponga di valorizzare il tenore letterale del primo periodo del comma 4 dell'art. 12 citato, da cui si evince che la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda di partecipazione comporta la rinuncia esclusivamente per quelle sedi non indicate.

L'esclusione dall'intera procedura (e dunque dai turni successivi di nomina) non può invece che riguardare l'ipotesi in cui non venga presentata istanza ovvero quella di rinuncia all'incarico già conferito.

La giurisprudenza di merito, con riferimento ad analoga criptica disposizione contenuta nel D.M. 242/2021 (disciplinante il reclutamento per l'A.S. 2021/2022) ha avuto modo di sottolineare come tale interpretazione sia l'unica legittimamente ipotizzabile, dal momento che, diversamente ragionando, tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

disservizio nei termini indicati. (Trib. Cosenza, 2/11/2022)

Ma v'è di più: l'esclusione dalla procedura, diversamente opinando, sarebbe il frutto del "caso", dal momento che il meccanismo sanzionatorio troverebbe applicazione unicamente nell'ipotesi in cui, nel turno di nomina, l'algoritmo assegnasse una sede non selezionata dall'aspirante; e comporterebbe l'ancor più assurda conseguenza di assegnare sedi disponibili (indicate in domanda) ad aspiranti "più fortunati", ma con punteggio inferiore a quello dell'escluso, come poi è avvenuto nella fattispecie.

Peraltro, non è nota la ragione per cui le sedi non risultino tutte disponibili già al primo turno di nomina, né il meccanismo (tutt'altro che automatico) attraverso cui vengano inserite le nuove sedi nei successivi turni di nomina.

Ci pare dunque di poter affermare che **un siffatto sistema affiderebbe alla "roulette" (nel migliore dei casi) la qualità dell'insegnamento nelle scuole italiane**, prescindendo totalmente dal criterio meritocratico del punteggio in graduatoria, l'unico in grado di soddisfare i principi, costituzionalmente garantiti, di cui agli **artt. 3, 51 e 97 della Costituzione**, oltre che l'interesse generale della collettività a che gli incarichi di insegnamento vengano ricoperti dai migliori.

Ne consegue la necessità che Codesto Giudicante interpreti la normazione secondaria in conformità ai **principi costituzionali e della legislazione vigente** (che **consente una deroga al criterio meritocratico** unicamente **nelle ipotesi**



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

di riserve e precedenza ex L. 104/1992, condizione nella quale peraltro la ricorrente versa) ovvero ancora disapplichi l'atto amministrativo che preclude l'accertamento del diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico (Cass. SS.UU. ord. 17123/2019).

In ordine all'assegnazione dei posti sulla classe di concorso sostegno, l'art. 12 del OM 112/22 stabilisce al punto 7 che *“Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento **delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.**

9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione...

Dal superiore punto 8 emerge la ripartizione delle cattedre disponibile, ed in



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

particolare come dopo l'assegnazione dei docenti in prima fascia GPS si debba procedere con chi è inserito in seconda fascia.

Nel caso di specie, però, non è stato rispettato tale iter e la deducente è stata completamente esclusa dalla possibile ripartizione anche per le sedi dalla stessa espressamente scelta.

Invero sono state assegnate cattedre a persone prive di titolo e inserite nelle c.d. graduatorie incrociate GAE o GPS tralasciando la seconda fascia GPS in cui rientra la deducente.

Alla prof.ssa Genovese va riconosciuto il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADAA presso l'Istituto Scolastico I.C. B.GENOVESE di Messina, inserito tra le sedi scelte (v. pag 3, punto 3 – all. informatizzazione nomine supplenze) che è stato invece assegnato ad aspirante collocato in posizione deteriore in graduatoria, tale Tiziana Ferrara (v. all. 7, pag. 2 rigo 5) previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito provinciale di Messina (ed, ove occorra, dell'O.M. 112/2022), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore nella graduatoria GPS.

Da lì in poi sono state assegnate le sedi richieste dalla ricorrente a docenti collocati addirittura in fascia inferiore (appunto le incrociate in cui non si ha



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

specifico titolo di accesso) fino ad arrivare ad assegnare incarichi a docenti collocati alla posizione 1067 delle incrociate con punti 22,5, tale docente Scibilia Maria Rosaria (v. all. 11 – pag. 1 rigo 11) che ha preso incarico nella sede “Militi” scelta dalla ricorrente.

Tra la docente Ferrara e la docente Militi, diverse decine di altre docenti hanno preso incarico annuale, o fino al termine delle attività didattiche, nelle sedi scelti dalla ricorrente nonostante punteggi e posizioni notevolmente inferiori, anzi addirittura in fascia inferiore, come da elenco compilato manualmente ma che trova riscontri nei vari bollettini (v. doc. all. 26).

L'illegittimità dell'esclusione ha comportato pregiudizi sotto un duplice profilo: alla carriera, non potendosi la ricorrente attribuire il punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza, ed al patrimonio, non percependo lo stipendio cui avrebbe avuto diritto ove avesse ottenuto l'incarico, che andranno risarciti.

1a) SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “*periculum in mora*”, per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbimento del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum* in mora stesso rispetto al *fumus boni iuris*.



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum* in mora di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il proprio diritto a poter ottenere incarichi.

Invero, la condotta illegittima e illogica del Ministero resistente ha già fatto insorgere il danno laddove ha assegnato cattedre a docenti con punteggio inferiore con la doppia beffa che da un lato la ricorrente non ha potuto ottenere l'incarico per tutto l'anno e conseguente le viene a mancare la retribuzione e la possibilità di fare il punteggio intero (dovendo sperare in chiamate da G.I. per brevi supplenze e in posti non di primaria scelta) dall'altro il punteggio viene invece assegnato ai docenti diretti concorrenti della deducente con punteggio inferiore che, quindi, potranno scavalcarla in graduatoria in virtù dell'illegittima condotta avversaria.

Non v'è chi non veda come si sia già configurato e continua a configurarsi un grave e irreparabile pregiudizio con evidente danno alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Quanto sin qui sostenuto è stato pienamente condiviso dalla giurisprudenza di



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

merito, in particolare il Tribunale di Cagliari, che ha già avuto modo di affrontare la tematica e riconosciuto, con ordinanza del 07.12.2022, il diritto della ricorrente ad essere assegnata fino al termine delle attività didattiche in una delle scuole scelte e assegnate a docenti con punteggio inferiore (v. doc. all. 27).

Anche il Tribunale di Velletri, con provvedimento n. 5211 del 07.12.2022, ha riconosciuto l'illegittimità dell'algoritmo per non aver considerato il punteggio come elemento essenziale!

Il Tribunale di Velletri ha inoltre accolto la tesi affermando che *“quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito”*.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Tribunale del Lavoro di Velletri ha riconosciuto il diritto del docente all'assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.

Sotto tale profilo numerose pronunce hanno statuito, in casi analoghi, l'accoglimento della domanda cautelare in virtù del danno alla professionalità non



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

risarcibile per equivalente su ricorsi introitati da questa difesa (*ex multis* v. doc. all.21 – 22 - 23).

2) REITERAZIONE ILLEGITTIMA DEI CONTRATTI A TERMINE – RICONOSCIMENTO DEL DANNO COMUNITARIO – RISARCIMENTO DANNO

Sotto altro profilo, il Ministero resistente appalesa ulteriori gravi profili di illegittimità.

Invero, dalla lettura degli allegati contratti, si evince in maniera incontrovertibile come la controparte abbia reiterato innumerevoli volte, per un ammontare di ben oltre le tre annualità di servizio, contratti a termine, facendone quindi un abuso secondo quanto statuito dalla normativa nazionale e comunitaria.

In considerazione della illegittima reiterazione dei suddetti contratti, la ricorrente ha diritto ad ottenere il riconoscimento di tutti quei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'illegittima apposizione del termine e per la reiterazione degli stessi contratti a tempo determinato, nonché il risarcimento dei danni morali, esistenziali e dinamico – relazionali, oltre che da perdita di chance.

L'operato del Ministero è caratterizzato da un sistematico abuso dello strumento contrattuale in questione, in reiterata violazione della normativa regolatrice.

Pertanto, in applicazione dell'art. 36, comma 2, d. lgs 165/2001, la ricorrente ha diritto ad avere risarcito il danno subito per effetto della violazione della



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

normativa, statale e comunitaria, in tema di contratti a termine degli scolastici.

Invero, in tema di supplenze, il legislatore non si è dato pena di fissare il numero massimo di rinnovi, né a prevedere la durata massima.

Ne discende, inevitabilmente, che tutti i contratti di lavoro a termine non risultano rispettosi della normativa comunitaria e sono comunque illegittimi.

Sul punto, la Suprema Corte (v. doc. all. 24) ha statuito che *“Nei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, men-tre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento al danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfettizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.”* (Cass. civ. n. 20868 del 30.06.2022 e Cass. n. 20822 del 30.06.2022).

Nel caso di specie, la ricorrente è stata assunta, con contratti a tempo determinato, con mansioni pari ai propri colleghi ruolo e con l'inquadramento previsto dal CCNL, come espressamente stabilito dai singoli contratti.

Sulla scorta del superiore ragionamento, la Corte d'Appello di Messina, con



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

sentenza n. 549/2021 (v. doc. all. 25) è pervenuta alla conclusione che alla fattispecie (analoga a quella oggi in esame) è applicabile l'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con la conseguenza che devono operare il principio di non discriminazione e le misure di prevenzione degli abusi.

Conseguentemente, il Giudice di secondo grado ha condannato l'Ente al risarcimento del danno c.d. "comunitario", liquidato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Infatti, se è pur vero che nel caso di pubblico impiego al decorrere dei 36 mesi di servizio non può trovare applicazione la conversione del rapporto da determinato ad indeterminato, per mancanza del concorso posto alla base, è comunque indiscusso il diritto all'ottenimento del risarcimento danni per l'utilizzo improprio e reiterato del contratto a termine.

Al fine di determinare l'ammontare del risarcimento, la giurisprudenza ritiene applicabile una forbice che consiste nel riconoscimento di una somma di denaro pari ad un importo che oscilla tra le 2,5 e le 12 mensilità riferite all'ultima retribuzione globale di fatto, rimandando al Giudicante l'esatto ammontare.

CIO' PREMESSO

La prof.ssa Genovese, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con quest'atto

CHIEDE



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, voglia accogliere le seguenti principali domande e

CONCLUSIONI

- 1) in via cautelare ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche dalla seconda fascia della graduatoria GPS dell'ambito provinciale di Messina per la classe ADAA ed assegnarla, previa disapplicazione dei relativi bollettini di nomina, un Istituto scelto dalla deducente con istanza del 12.08.22 e assegnato a docenti con punteggio e posizione inferiore;
- 2) nel merito e per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta dell'Amministrazione intimata, da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, con interessi di legge fino al soddisfo;
- 3) condannare altresì il Ministero a riconoscere alla ricorrente l'intero punteggio relativo all'incarico non attribuito, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, o, in subordine, condannarlo a risarcire il danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente;
- 4) sempre nel merito, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condannare la P.A. al risarcimento del c.d.



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

danno comunitario in favore della prof.ssa Genovese per un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

4) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO

Parte ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni



Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile ed è quindi dovuto il c.u. nella misura di Euro 259,00.

Si allegano gli atti ed i documenti indicati e numerati in premessa.

Messina, 28/12/2022

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

